

Milano, 20 gennaio 2021

MEF - DM del 4 dicembre 2020: nuovi termini versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2021

È disposto che, dal 1° gennaio 2021, il pagamento dell'imposta di bollo:

- relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno di riferimento è effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (non più, quindi, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre);
- relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Riassumendo schematicamente le scadenze di pagamento:

- per le fatture emesse nel **1° trimestre, entro il 31 maggio**;
- per le fatture emesse nel **2° trimestre, entro il 30 settembre**;
- per le fatture emesse nel **3° trimestre, entro il 30 novembre**;
- per le fatture emesse entro il **4° trimestre, entro il 28 febbraio** dell'anno successivo.

Confermata la possibilità di differire il pagamento se l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta non supera un determinato importo e quindi:

- a) se l'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel **primo trimestre solare dell'anno non supera l'importo di €250**, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria (fissata al 31 maggio), può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento cioè entro il **30 settembre**.
- b) se l'imposta di bollo complessivamente dovuta nei **primi due trimestri dell'anno non supera €250**, il pagamento potrà essere effettuato entro il **30 novembre** (scadenza prevista per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre).

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2021, per le fatture inviate al SdI, l'AE (sulla base dei dati in proprio possesso) procede, per ciascun trimestre solare, all'integrazione delle fatture "che non riportano l'evidenza dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta" dandone comunicazione al contribuente con modalità telematiche (definite prossimamente con un provvedimento AE) entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Nel caso in cui il soggetto interessato ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall'AE, non risultino i presupposti per il versamento dell'imposta di bollo, potrà procedere alla variazione dei dati comunicati entro l'ultimo giorno del primo mese successivo al trimestre (termine differito al 10 settembre per il secondo trimestre). L'AE entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (termine differito al 20 settembre per il secondo trimestre), comunicherà al contribuente l'importo dovuto per l'imposta di bollo.

In assenza di variazioni da parte del contribuente, le integrazioni effettuate sono ritenute confermate. Un successivo provvedimento dell'AE, precisa il decreto, definirà le modalità tecniche

per l'integrazione dell'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria e quelle telematiche per la messa a disposizione dei dati al contribuente.

Nel caso in cui, attraverso le procedure automatizzate, l'AE rileva il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite Sdi comunica al contribuente, con modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa (30%), ridotta ad un terzo, e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (o entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti), il competente ufficio dell'AE procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore considerazione si rendesse necessaria.

STUDIO BRAMANTE
dott.ssa Lucia Bramante

